



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Cagliari, 18.01.2022

- > A tutti i Dirigenti ARPAS
- > A tutto il Personale

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nei luoghi di lavoro – Utilizzo e controllo del Green pass.**

L'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 ha inserito dopo l'art. 4 ter del D.L. 44/2021 convertito in L. n.76/2021 gli artt. 4 quater "Estensione dell'obbligo vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS – Cov-2 agli ultracinquantenni" e 4 quinquies "Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro".

**Con l'art. 4 quater, dall'8 gennaio 2022, entrata in vigore della disposizione stessa, fino al 15 giugno 2022, è stato esteso l'obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione prevede l'obbligo anche per coloro che compiano il cinquantesimo anno di età dopo l'entrata in vigore del decreto legge e comunque entro il 15 giugno 2022.**

L'obbligo non sussiste nei confronti di coloro che siano in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione nel rispetto delle circolari del Ministero della salute o di certificazione di guarigione avendo contratto l'infezione da SARS-CoV-2.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico, lavare le mani, evitare assembramenti e rispettare rigorosamente tutte le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19 oltre quelle eventualmente impartitegli dal medico competente.

L'obbligo di vaccinazione è invece solamente differito per coloro che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 fino alla prima data utile per la sua effettuazione secondo quanto già previsto dalle circolari Ministeriali.

**Con l'Art. 4 quinquies** si dispone che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i dipendenti pubblici, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater, per poter accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID -19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9 comma 2 lettere a) b) e c bis del decreto legge n. 52/2021.

**Non sarà pertanto più valido ai fine dell'accesso ai luoghi di lavoro per coloro che siano soggetti all'obbligo vaccinale la certificazione verde rilasciata a seguito di tampone negativo come fin qui consentito.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Il controllo del possesso della certificazione di cui all'art. 4 quinquies spetta al datore di lavoro e dal 15 febbraio 2022 il sistema dei controlli già vigente in ARPAS, approvato con DDG n. 1581 del 13.10.2021 è esteso alla verifica del possesso delle certificazioni di cui trattasi (cosiddetto Green Pass rafforzato o Super green Pass)

I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione stessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. E' vietato l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori privi della certificazione di cui all'art. 4 quinquies e la violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, stabilita nel pagamento di una somma tra € 600,00 a € 1500,00 e fatte salve eventuali sanzioni disciplinari secondo le vigenti disposizioni in materia.

Considerati i tempi intercorrenti tra la prenotazione della vaccinazione e quella della sua effettuazione, nonché di quelli intercorrenti tra la vaccinazione ed il rilascio della certificazione si invitano i soggetti tenuti all'obbligo vaccinale, preso atto che **le restrizioni relative all'accesso ai luoghi di lavoro non prevedono deroghe all'obbligo di possesso della certificazione di cui all'art. 4 quinquies del D.L.n.44/2021 introdotto dal D.L. 7 gennaio 2022 n.1, nel loro stesso interesse, ad effettuare la prenotazione del vaccino con ogni consentita urgenza.**

Infine ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di lavoro agile in ARPAS e dell'accesso ai congedi parentali da parte degli aventi diritto si segnala che:

- Il D.L. 24.12.2021 n. 221 ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sanitaria legato al rischio da diffusione degli agenti virali da COVID-19. Pertanto tutte le istruzioni o disposizioni fin qui impartite il cui termine di vigenza era limitato al 31 dicembre 2021 sono di conseguenza prorogate al 31 marzo 2022. Sono in particolare prorogate le disposizioni di cui all'art. 26 comma 2-bis del d.l. n.18/2020 convertito in l. n. 27/2020 fino alla data di adozione del Decreto del Ministro della salute che individuerà le patologie in presenza delle quali fino al 28 febbraio 2022 la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.  
In attesa del provvedimento ministeriale sono quindi prorogati al 28 febbraio 2022 le disposizioni sull'accesso al Lavoro in modalità agile dei lavoratori certificati come fragili ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. n.18/2020 convertito in L. n. 27/2020.
- L'art. 17 del medesimo D.L. 221 ha previsto la proroga al 31 marzo 2022 delle misure di cui all'art. 9 del D.L. 146/2021 convertito in L. n. 17 dicembre 2021 n. 215 sui congedi parentali.

I dirigenti sono tenuti a vigilare sul rispetto rigoroso delle norme di legge e di regolamento, nonché di tutte le disposizioni fin qui impartite ai fini della prevenzione della diffusione della malattia infettiva COVID-19, stante la necessità di monitorare continuamente il contesto in cui l'Agenzia opera sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza sanitaria e del necessario adeguamento delle misure vigenti o alla loro contestualizzazione alle diverse situazioni o condizioni ambientali e logistiche in cui si trovano ad operare.

**Il Direttore Generale**  
Alessandro Sanna